



**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N° 118 DEL 23/12/2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA  
PUNTUALE. APPROVAZIONE**

L'anno **2021**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
NASCIUTI MATTEO	X		VENTURI SILVIA	X	
MEGLIOLI PAOLO	X		FORACCHIA MARCO	X	
BARONI UMBERTO	X		SANTORO ANGELO		X
MONTI LUCA	X		NIRONI FERRARONI ALESSANDRO	X	
ROMAGNOLI GIOVANNI	X		BELTRAMI DAVIDE		X
RABITTI GIULIA	X		MASELLI PATRIZIA	X	
DEBBIA BEATRICE	X		BARBANTI MARCO	X	
RIVI ALESSIA	X		FERRARI CHIARA	X	
GALLINGANI MARCELLO	X				

**Presenti: 15    Assenti: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Presidente del Consiglio **Paolo Meglioli**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **14 Consiglieri e il Sindaco**

Sono presenti gli Assessori: Claudio Pedroni, Elisa Davoli, Matteo Caffettani, Elisabetta Leonardi e Nearco Corti.

Alla deliberazione nr. 115 i consiglieri presenti sono n. 15 e il Sindaco in quanto entra il consigliere Davide Beltrami.

Alla deliberazione nr. 116 i consiglieri presenti sono n. 14 e il Sindaco in quanto esce il consigliere Alessandro Nironi Ferraroni.

## **DELIBERAZIONE DI C.C. N. 118 DEL 23/12/2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

-il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

-i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;

-il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;

-il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

### **PREMESSO CHE:**

-l'art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: " I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”

**DATO ATTO** che la Legge Regionale n.16 del 2015 avente ad oggetto “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31”, prevede:

- a) come obiettivi della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti al 2020 la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;
- b) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge (art.1, comma 7) promuove l’applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti e (art.5, comma 1) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- c) all’art.5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2022.

**DATO ATTO** che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

**RICHIAMATO** l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- l’implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un’importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di “chi inquina paga”;
- la presenza del sistema di raccolta “porta a porta” rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- tale passaggio rappresenta uno strumento di educazione ambientale che contribuisce alla crescita della responsabilità individuale degli utenti e dei cittadini in generale;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono “recuperare” l’IVA stessa.

**CONSIDERATO** che nel territorio del Comune di Scandiano dall'ottobre 2018 è stata avviata la raccolta del “Porta a Porta” nella frazione di Bosco e successivamente da gennaio 2020 è stata estesa alle frazioni di Arceto, Cacciola e Fellegara . A fine 2020 la raccolta “Porta a Porta” è stata estesa a tutto il territorio comunale , coinvolgendo il Centro Storico e le restanti frazioni . La

raccolta del “Porta a Porta” realizzata nel Comune di Scandiano è un sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, frazione organica e giro verde, mentre è stata mantenuta la raccolta stradale per carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/barattolame.

**CONSIDERATO** che la presenza del sistema di raccolta “porta a porta” da circa 4 anni rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;

**CONSIDERATO** , inoltre che, con l'avvio della raccolta porta a porta la percentuale di rifiuti avviati al recupero è aumentata notevolmente passando dal 64,8 % del 2019 al 87,3% del 2021, denotando ciò un'attenzione ed un impegno della cittadinanza verso la raccolta differenziata tale da far ritenere che i cittadini siano pronti per il passaggio alla Tariffa Puntuale che indubbiamente richiede a tutti gli utenti attenzione e diligenza;

**PRESO ATTO** che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell’Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.

**DATO ATTO** che il decreto sopra citato ha delineato alcuni criteri in grado di fornire una misura puntuale delle quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, precisando le metodologie volte a verificare la qualità e la quantità di rifiuti conferita, prevedendo che:

- la tariffa rifiuti corrispettiva può essere applicata procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito, mentre non è invece necessario misurare le altre frazioni di rifiuti, quali carta, plastica, vetro, rifiuto organico;
- ai fini dell’attribuzione del rifiuto ad un soggetto è necessario identificare in maniera certa l’utente, per cui l’identificazione delle utenze deve avvenire mediante l’assegnazione di un codice personale ed univoco attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito;
- ai fini della quantificazione puntuale del rifiuto conferito la registrazione del numero dei conferimenti deve avvenire attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata posti sul territorio comunale;
- i sopra descritti dispositivi devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all’identificativo dell’utenza o del contenitore con indicazione del momento del prelievo;
- la misurazione del rifiuto può avvenire misurando direttamente l’effettivo quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito, o indirettamente conteggiando il numero di “passaggi” effettuati dal servizio di raccolta con determinazione del rifiuto mediante il volume sviluppato dal contenitore;

**DATO ATTO** che si intende perseguire l’obiettivo di applicazione di una tariffazione corrispettiva puntuale sulla base dei seguenti criteri, condivisi con il gestore del servizio, da disciplinare con apposito regolamento:

La Tariffa puntuale sarà composta da:

1. quota fissa, rapportata ai costi fissi di gestione, legata alla superficie dell’abitazione corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze

- domestiche, o legata alla superficie dell'attività produttiva e alla categoria economica e/o destinazione d'uso individuata ai sensi del D.P.R. 158/99 per le utenze non domestiche;
2. quota variabile, che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ed è calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La Tariffa puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
  3. quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse.

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.203 del 03/11/2021 con la quale si sono stati approvati gli indirizzi per il passaggio dal vigente regime della TARI a Tariffa Puntuale Corrispettiva in relazione al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati, e con la quale sono stati approvati il numero minimo obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati per ogni categoria di utenza domestica e non domestica ;

**PRESO ATTO** dello schema tipo di Regolamento approvato da ATERSIR - Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23) con Deliberazione n. 75 del 08/11/2018, che disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione;

**VISTO** lo schema di Regolamento che disciplina la Tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato ed armonizzato con la precedente disciplina del tributo TARI in merito alle riduzioni e agevolazioni già presenti nello stesso ;

**RITENUTO OPPORTUNO**, affinché la nuova tariffazione non generi eccessive penalizzazioni alle persone che per necessità si trovino a produrre rifiuti indifferenziati in eccesso rispetto allo standard, introdurre agevolazioni a favore di nuclei familiari con bambini di età inferiore a trenta mesi o che presentano al loro interno soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari quali ausili per incontinenza o per stomie, considerando in questi casi esenti tutte le vuotature eccedenti le minime stabilite dalla deliberazione comunale;

**CONSIDERATO** che con separati atti deliberativi saranno approvati per l'anno 2022 il Piano Economico Finanziario del Servizio rifiuti e conseguentemente le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale ed il costo delle vuotature eccedenti, mentre il numero minimo obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati per ogni categoria di utenza domestica e non domestica legati alla composizione della famiglia sono stati determinati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 03/11/2021 sopra richiamata ;

**VISTO** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**PRESO ATTO** della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 che disciplina la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di IUC (Imposta unica comunale) che stabilisce che con riferimento al prelievo sui rifiuti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva di cui al

comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 dovranno essere inseriti nel Portale del Federalismo fiscale selezionando i campi di applicazione relativi alla TARI, specificando che si tratta di atto concernente la tariffa avente natura corrispettiva;

**DATO** atto che la Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, precisa che, benché gli atti concernenti la Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, della Legge n.147/2013, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopra citato, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito Internet del Ministero stesso;

**ESAMINATA** la bozza di nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale - *Allegato A* ;

**DATO ATTO** che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**TENUTO CONTO** che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** quindi di:

- procedere a decorrere dal 1 gennaio 2022 all'istituzione della Tariffa avente natura di corrispettivo puntuale in luogo della TARI;
- approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr. ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ;
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

**VISTO** il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali espresso in data 16/12/2021 - *Allegato B*

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**UDITO** la relazione dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Organizzazione e personale, Formazione personale, ricerca finanziamenti regionali, nazionali ed europei, città telematica e superamento del Digital Divide, relazioni internazionali e progetti europei) e la successiva discussione per la quale si rimanda al testo della trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;

**CON VOTI** espressi in forma palese:

favorevoli n. 13;  
contrari n. 02 (consiglieri Chiara Ferrari e Beltrami Davide – Gruppo Misto);  
astenuiti n. 00;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI ISTITUIRE** con efficacia dal 1 gennaio 2022 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI;
3. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – *Allegato A* ;
4. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI
5. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2022;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente.;
7. **DI DARE ATTO** che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
8. **DI DARE ATTO** che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale saranno approvati il Piano Economico Finanziario del Servizio rifiuti e le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale ed il costo delle vuotature eccedenti, per l'anno 2022;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 13;  
contrari n. 02 (consiglieri Chiara Ferrari e Beltrami Davide – Gruppo Misto);  
astenuiti n. 00;

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**AI SENSI** degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente Del Consiglio**  
Paolo Meglioli  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**  
Dott. Rosario Napoleone  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)